

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Istituzione del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni del territorio della Città metropolitana (“Co.Pre.Co.”) e contestuale approvazione del relativo Statuto.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con Decreto n. 1 del 11.01.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Metropolitano: “Istituzione del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni del territorio della Città metropolitana (“Co.Pre.Co.”) e contestuale approvazione del relativo Statuto”;

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 02/03/2015;

il Piano Strategico Metropolitano (P.S.M.) approvato dal Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 76 del 14/12/2022;

Ritenuto che:

tra i principi fondamentali della Costituzione italiana vi sono il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali;

l’art. 5 della Costituzione italiana individua l’adeguamento alle esigenze dell’autonomia e del decentramento come obiettivo della legislazione della Repubblica, costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni (art. 114, comma 1, Cost.);

i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114, comma 2, Cost.);

i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (art. 118, comma 2, Cost.) ed hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117, comma 6, Cost.);

Richiamato l’articolo unico della citata Legge n. 56/2014, che:

al comma 2 definisce le Città metropolitane come “enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee”;

al comma 44 attribuisce alle Città metropolitane, oltre alle funzioni fondamentali elencate nel comma medesimo, alle lett. da a) a f), “le funzioni fondamentali delle Province e quelle attribuite alla Città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle Province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo”, tra cui segnatamente rileva, per i fini che qui occupano, l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (comma 85, lett. d);

Considerato che:

l’art. 1, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana dispone che “La Città metropolitana coordina la propria attività con la Regione e lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Coordina, altresì, la propria attività con quella dei comuni, singoli o associati, del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà, e tende alla valorizzazione delle peculiarità sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali che la compongono. Persegue il superamento degli squilibri demografici e strutturali presenti sul territorio metropolitano, ispirandosi al principio di solidarietà e tenendo conto della eterogeneità territoriale e demografica, con particolare riguardo alle zone rurali e montane ove insistono comuni di piccole e medie dimensioni. Promuove la coesione, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle comunità locali attraverso forme idonee di confronto, consultazione e collaborazione con i cittadini, le forme associative delle forze produttive e dei consumatori, delle organizzazioni sindacali, della rappresentanza di territori e delle istanze civili. Riconosce nel proprio territorio la presenza di aree omogenee caratterizzate da medesimi elementi culturali, storici, ambientali, economici e produttivi, riferimenti fondamentali per la sua programmazione e il suo sviluppo. Informa la propria azione ai principi di collaborazione, apertura e scambio con altri territori e comunità, nonché di cooperazione e proficuo confronto con le altre città metropolitane”;

l’art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio. 2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria. 4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”;

l'art. 1, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana dispone che *“Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Città metropolitana si ispira al principio di sussidiarietà verticale - valorizzando il ruolo delle istituzioni di prossimità nello svolgimento dei propri compiti di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici - nonché ai principi di differenziazione e adeguatezza in relazione alla gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano”*.

Dato atto che:

l'art. 1, comma 11, della richiamata Legge n. 56/2014 prevede che: *“Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto: a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano; b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (...)”*;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma disciplina, tra l’altro, l’esercizio delle seguenti funzioni: art. 7 *“Pianificazione strategica”*; art. 8 *“Pianificazione territoriale e ambientale”*; art. 9 *“Sviluppo economico e attività produttive e turistiche”*; art. 12 *“Sviluppo sociale e culturale”*;

Ritenuto che:

la Città metropolitana di Roma Capitale quale Ente di coordinamento, di pianificazione e di sviluppo del territorio metropolitano, promuove azioni volte a valorizzare la partecipazione dei Comuni del territorio metropolitano, anche attraverso l’istituzione di forme di collaborazione istituzionale con i Consigli comunali che, quali Organi elettivi, rappresentano le comunità territoriali;

il Consiglio comunale è eletto direttamente dai cittadini in concomitanza con l’elezione del Sindaco ed è espressione della volontà politica popolare;

il Presidente del Consiglio comunale – carica istituzionale *super partes* le cui funzioni sono esercitate in ossequio ai principi di imparzialità e di neutralità – rappresenta l’Organo elettivo;

la funzione del Presidente del consiglio comunale è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo ed è di carattere istituzionale e non politica, tant’è che la sua revoca non può essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico;

dal consolidato orientamento della Giurisprudenza emerge il chiaro e pacifico rilievo istituzionale della funzione di Presidente del Consiglio, quale garante del regolare funzionamento dell’organo consiliare e dell’ordinato svolgersi della dialettica tra le forze politiche in esso presenti (Consiglio di Stato, sentenza n. 1286/2018; Consiglio di Stato, sentenza n. 3187/2002; Tar Puglia, sentenza n. 38 dell’11 gennaio 2019; Tar Veneto, sentenza n. 173 del 6 febbraio 2019; Consiglio di Stato, sentenza n. 114/2006);

la Città metropolitana, per meglio assolvere alle proprie funzioni, ritiene opportuno istituire il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni (“Co.Pre.Co.”), quale l’organismo idoneo a garantire il collegamento con i Comuni del territorio ai fini di un reciproco supporto, scambio di informazioni e di esperienze, con l’obiettivo di perseguire finalità di solidarietà e collaborazione, volte allo sviluppo ed alla crescita sostenibile, economico-sociale del territorio metropolitano;

l’istituzione del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni (“Co.Pre.Co.”) contribuisce altresì a migliorare i rapporti istituzionali con i Comuni del territorio metropolitano, contribuendo a valorizzare il ruolo della Città metropolitana quale Ente di area vasta;

Preso atto che:

il Dirigente *ad interim* del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana” dell’U.E. “Supporto al Segretario Generale”, Dott. Andrea Anemone, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore dell’U.E. “Supporto al Segretario Generale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva.

## **DELIBERA**

- 1) di istituire il “Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni del territorio della Città metropolitana” (“Co.Pre.Co.”);
- 2) di approvare l’allegato Statuto del “Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni del territorio della Città metropolitana”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e che quivi si intende integralmente trascritto e riportato;
- 3) di dare atto che l’istituzione del “Coordinamento dei Presidenti dei Consigli dei Comuni del territorio della Città metropolitana” (“Co.Pre.Co.”) non comporta oneri economici e finanziari a carico dei bilanci della Città metropolitana e dei Comuni, atteso che la partecipazione al predetto organismo è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennizzo e/o rimborso delle spese, ivi comprese quelle necessarie al raggiungimento del luogo delle riunioni.